

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 49/2012

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004

relativo ai precursori di droghe¹.

NUMERO ATTO COM (2012) 548 def

NUMERO PROCEDURA 2012/0261 (COD)

AUTORE Commissione europea

DATA DELL'ATTO 27/9/2012

DATA DI TRASMISSIONE 28/09/2012

SCADENZA OTTO 12/12/2012

SETTIMANE

ASSEGNATO IL 18/10/2012

COMM.NE DI MERITO 12^a Parere motivato entro 22/11/2012

COMM.NI CONSULTATE 2^a , 3^a e Oss.ni e proposte entro 15/11/2012

14^a

OGGETTO Modificare il regolamento (CE) 273/2004² al fine di:

 evitare il dirottamento di anidride acetica ("AA"), principale precursore di droghe dell'eroina, dal mercato lecito dell'Unione europea alla produzione di sostanze stupefacenti:

stupefacenti;

- adeguarne il testo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, con il conferimento di deleghe legislative e competenze di esecuzione alla Commissione europea.

BASE GIURIDICA Art. 114 del TFUE ("Il Parlamento europeo e il Consiglio,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle

¹ Con l'espressione "precursori di droghe" si designano le sostanze chimiche prodotte a scopo lecito (per essere utilizzate, ad esempio, in ambito farmaceutico, nell'industria cosmetica, dei profumi, dei detergenti o degli aromi) ma che possono essere impropriamente utilizzate nella produzione illegale di stupefacenti.

² Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, che ha attuato nell'Unione europea gli obblighi che le derivavano dall'<u>adesione</u> alla <u>Convenzione delle Nazione</u> Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988.

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno").

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il documento in esame può essere dichiarato conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste sono competenti alla modifica di un regolamento comunitario. Del resto un approccio armonizzato al livello di Unione europea si rende necessario in quanto i trafficanti tendono a sfruttare la disomogeneità delle legislazioni e, approfittando di eventuali "anelli deboli", trasferiscono le proprie attività illecite nei paesi in cui è più facile dirottare i precursori di droghe;

<u>valore aggiunto per l'Unione</u>: impedendo l'afflusso dei precursori alla produzione illecita di stupefacenti si proteggeranno i cittadini dalle conseguenze correlate al consumo di droga, in termini di salute ma anche sociali.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Il documento in oggetto vuole dare una risposta alle criticità della legislazione dell'Unione individuate dalla medesima Commissione europea nella relazione di cui al COM(2009) 709 def., in cui erano state formulate specifiche raccomandazioni sul rafforzamento dei controlli relativi all'anidride acetica (AA) al fine di controllarne il commercio, prevenendone il dirottamento verso la produzione illecita di eroina.

1) Controllo del commercio di anidride acetica

Si propone di modificare l'allegato I del regolamento (CE) 273/2004, peraltro rubricato *ex novo*: "Elenco delle sostanze classificate". L'anidride acetica, prima inserita nella categoria 2, viene spostata nella sottocategoria 2A, creata appositamente e di cui l'AA è per ora l'unico componente. Ad essa si applica un regime particolarmente stringente: in virtù del disposto del novellato art. 3, prima di entrarne in possesso "gli utilizzatori³ sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti" (par. 6). Può essere fornita "solo ad altri operatori o utilizzatori titolari di tale registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente" (par. 6-bis) indicante l'uso o gli usi specifici a cui è destinata (cfr. art. 4 novellato).

L'art. 8, nella nuova versione, propone di istituire l'obbligo, per gli operatori, di notificare "immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insolite di sostanze classificate destinate all'immissione sul mercato, che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope" (par. 1), nonché "in forma ricapitolativa le informazioni pertinenti sulle loro transazioni relative a sostanze classificate" (par. 2). Di converso il nuovo art. 10, par. 2, permette a tutti gli Stati membri di "adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette con sostanze non classificate".

2

³ La nuova lettera h) dell'art. 2, ponendo l'accento sul possesso per scopi diversi dall'immissione sul mercato, definisce l'utilizzatore come "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene una sostanza classificata ed effettua un'operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore all'altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo".

E' prevista la creazione di una banca dati europea sui precursori di droghe (nuovo art. 13-bis) che faciliti la comunicazione di informazioni relative all'attuazione delle misure di controllo, crei un registro europeo di operatori ed utilizzatori auorizzati e permetta agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle proprie transazioni in forma elettronica. Il nuovo art. 13-ter disciplina la protezione dei dati personali, ad opera della Commissione europea (par. 2) ed al livello nazionale (par. 1).

2) Adeguamento al trattato di Lisbona

Il testo in esame prevede il conferimento alla Commissione europea di:

- 1) <u>competenze di esecuzione</u> (artt. 14 e 14-*bis*). La Commissione sarà assistita dal Comitato dei precursori di droghe per l'adozione di atti di esecuzione che contengano, se del caso, norme su:
 - a) come fornire in forma elettronica le dichiarazioni dell'acquirente concernenti l'uso o gli usi specifici a cui è destinata la sostanza classificata;
 - b) come trasmettere in forma ricapitolativa alla banca dati europea le informazioni sulle transazioni relative a sostanze classificate;
- 2) <u>una delega a tempo indeterminato</u> (art. 15-bis) per:
 - a) l'adeguamento degli allegati⁴ "in funzione delle nuove tendenze nella diversione dei precursori di droghe e per introdurre una modifica alle tabelle di cui all'allegato della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988" (nuovo art. 15);
 - b) i requisiti e le condizioni per:
 - la concessione della licenza per il possesso o l'immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I (art. 3, par. 9, let. a);
 - la concessione della registrazione per collocare sul mercato le sostanze classificate nella categoria 2 dell'Allegato I o per entrare in possesso di AA (art. 3, par. 9, let. b);
 - l'inserimento degli operatori e degli utilizzatore in possesso di una licenza o di una registrazione nella banca dati europea (art. 3, par. 9, let. c);
 - l'ottenimento e l'uso delle dichiarazioni degli acquirenti indicanti l'uso o gli usi specifici a cui è destinata la sostanza classificata di cui all'Allegato I (art. 4, par. 4);
 - la documentazione e l'etichettatura delle miscele contenenti le sostanze elencate nell'Allegato I (art. 5, par. 7 e art. 7);
 - la trasmissione, da parte degli operatori, delle informazioni relative agli ordini o transazioni insolite di sostanze classificate (art. 8, par. 3).

3) Valutazione d'impatto

Il testo in esame è accompagnato da due documenti, che ne analizzano la valutazione d'impatto:

- 1) SWD(2012) 279, disponibile in lingua inglese;
- 2) SWD(2012) 278, sintesi in italiano del precedente.

26 ottobre 2012

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

⁴ Allegato I, contenente l'elenco delle sostanze classificate; Allegato II, relativo ad alcune soglie per l'applicabilità della normativa; Allegato III, recante un modello di dichiarazione dell'acquirente per le transazioni, singole e multiple.